UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

# REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE COGNITIVE

Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive in data 16 maggio 2018

**INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato 3
Art. 3 - Obiettivi 3
Art. 4 – Aree di afferenza 3
Art. 5 – Caratteristiche generali 4
Art. 6 - Organi del Corso di dottorato 4
Art. 7 – Collegio dei Docenti 4
Art. 8 – Coordinatore 5
Art. 9 – Comitato esecutivo 5
Art. 10 – Tutor 5
Art. 11 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso 5
Art. 12 – Attività di formazione 6
Art. 13 – Attività di studio e ricerca all'estero 6
Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno successivo e all'esame finale 6
Art. 15 – Conseguimento titolo 7
Art. 16 – Diritti e doveri del dottorando 7
Art. 17 – Budget personale 7
Art. 18 – Attività di tutorato, didattica integrative e attività compatibili 7
Art. 19 – Modifica del Regolamento 8
Art. 20 – Norme finali e di rinvio 8



**Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive in data 16 maggio 2018**

## Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. In conformità alla normativa vigente, il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive (di seguito Corso).

## Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Convenzione stipulata dall'Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive) e dalla Fondazione Bruno Kessler per l'attivazione e il funzionamento del Dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive a partire dal 33° ciclo e ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento dell'Università di Trento in materia di Dottorato di Ricerca, il Consiglio di Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler adottano il Regolamento interno del Corso al fine di regolarne l'attività, indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano.

## Art. 3 – Obiettivi

1. Ad integrazione degli obiettivi generali dei Corsi di Dottorato come indicati all'art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, d'intesa con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e con la Fondazione FBK, il Corso si pone come obiettivi specifici la formazione di figure dotate di alta professionalità ed autonomia, in grado di assumere responsabilità dirette nelle attività:
   a) di ricerca di base sui processi cognitivi quali:
      - sviluppo cognitivo e comunicativo tipico e atipico;
      - produzione, comprensione e apprendimento del linguaggio;
      - processi di categorizzazione;
      - meccanismi e processi di apprendimento;
      - competenze comunicative;
      - processi di cognizione sociale;
      - processi inferenziali nella presa di decisione e nel ragionamento probabilistico;
   b) di ricerca applicata in ambito:
      - economico (comportamento dei consumatori, sviluppo delle capacità decisionali e negoziali dei manager);
      - sanitario (processi di ragionamento e di decisione in ambito medico, valutazione dei rischi professionali e di contrazione di infezioni o malattie, valutazione delle funzioni cognitive e progettazione e controllo di interventi riabilitativi in ambito neuropsicologico);
      - clinico (con competenze nella diagnosi e nella progettazione di interventi terapeutici riabilitativi ed educativi con soggetti con sviluppo tipico ed atipico);
      - formativo (processi di formazione, progettazione, realizzazione e valutazione di azioni nell'ambito della educazione degli adulti e delle politiche sociali, progettazione autonoma e critica di percorsi di costruzione delle conoscenze e delle identità personali, relazioni interculturali, aggiornamento professionale, progettazione e realizzazione di sistemi di e-learning e di formazione multimediale);
      - organizzativo e del lavoro (analisi e gestione delle carriere individuali, processi di transizione al lavoro e sul lavoro, prevenzione delle disabilità in ambito lavorativo, apprendimento e formazione nei luoghi di lavoro);
      - sociale (pregiudizio e discriminazione sociale, analisi e gestione delle relazioni intergruppi)
      - ergonomia cognitiva (progettazione e valutazione di interfacce multimediali e di sistemi di interazione persona-macchina, sperimentazione di sistemi esperti e di sistemi di supporto per le decisioni);
      - analisi automatica del linguaggio e del comportamento umano (sistemi automatici di analisi basati su modelli cognitivi e dati empirici);
      - analisi automatica del comportamento sociale (partendo da analisi di dati sperimentali e modelli socio-cognitivi);
      - progettazione e valutazione di sistemi socio-tecnici.

## Art. 4 – Aree di afferenza

1. Le macro-aree di riferimento sono:
   - Macro-area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

- Macro-area 9 – Ingegneria industriale e dell'informazione.

**Art. 5 – Caratteristiche generali**

1. Il Corso ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Il bando di ammissione viene pubblicato sul sito dell'Università in italiano e in inglese. In caso di difformità interpretativa delle norme ivi contenute, fa fede la versione italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Al Corso sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
4. Le lingue ufficiali del Corso sono l'italiano e l'inglese.
5. Gli studenti stranieri sono comunque tenuti ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso.
6. Le prove di ammissione si svolgono in lingua italiana o, a seguito di richiesta formale e motivata del candidato, nella lingua straniera concordata con la Commissione esaminatrice. Il candidato dovrà, comunque, dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua inglese.
7. Il candidato può scrivere la tesi di Dottorato in italiano o in inglese d'intesa con il Coordinatore.

**Art. 6 – Organi del Corso di dottorato**

1. Sono organi del Corso:
   a) Il Collegio dei Docenti (art. 14 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca)
   b) Il Coordinatore (art. 15 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca)
   c) Il Comitato esecutivo (art. 16 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca)

**Art. 7 – Collegio dei Docenti**

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale vigente e dall'art. 14 del Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca possono partecipare con diritto di voto al Collegio dei Docenti professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari almeno 8 dei quali in ruolo presso questa Università.
2. Possono altresì far parte del Collegio dei docenti, in misura comunque non superiore al numero complessivo degli appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati:
   a) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di Enti pubblici di ricerca;
   b) esperti di comprovata qualificazione.
3. La domanda di partecipazione al Collegio dei Docenti dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l'indicazione delle cinque considerate dal candidato più significative) e da una dichiarazione di non appartenenza a Collegi di Dottorato in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'Ateneo di appartenenza.
4. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso, in particolare:
   a) personale amministrativo titolare di compiti connessi con il funzionamento del Corso, anche con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
   b) due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi.
5. Il Collegio dei Docenti viene convocato almeno due volte all'anno dal Coordinatore.
6. Il Collegio dei Docenti può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
7. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
8. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica con il coinvolgimento di tutti i membri sono ratificate nella prima riunione utile.

9. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari e dei componenti di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sottratti gli assenti giustificati.
10. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
11. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura del professore ordinario o associato con minore anzianità in ruolo, con l'assistenza del personale amministrativo presente alla seduta. Il verbale va pubblicato nell'Albo del Dipartimento.
12. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, cui si fa integrale rinvio.
13. Il Collegio docenti con propria delibera può delegare il Comitato esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte di alcune sue funzioni.

**Art. 8 – Coordinatore**

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti svolge i compiti stabiliti dall'art. 15 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, cui si fa rinvio.
2. Il Coordinatore è tenuto a designare un Vice-Coordinatore in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.
3. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta alla scadenza del mandato.

**Art. 9 – Comitato esecutivo**

1. Il Collegio dei Docenti può eleggere un Comitato esecutivo composto dal Coordinatore, che ne fa parte di diritto, e da almeno 4 docenti e ricercatori eletti tra i suoi membri.
2. Per il funzionamento del Comitato esecutivo e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio dei Docenti.
3. Il Comitato esecutivo coadiuva il Coordinatore negli adempimenti cui è tenuto ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca e delibera sulle materie ad esso delegate dal Collegio dei Docenti, al quale riferisce costantemente in merito all'attività svolta.
4. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del Corso.
5. Il Comitato esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
6. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il Coordinatore indice l'elezione per la sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato esecutivo.

**Art. 10 – Tutor**

1. Il Collegio dei Docenti individua un Tutor, interno o esterno al Collegio dei Docenti, per ciascun dottorando. In caso di assegnazione di un Tutor interno al Collegio dei Docenti ma appartenente a istituzione straniera o esterno al Collegio dei Docenti è necessaria l'assegnazione di un co-Tutor interno al Collegio dei Docenti afferente all'Università di Trento.
2. Il Tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.
3. A partire dal secondo anno il Tutor assiste il dottorando nella definizione dell'argomento specifico di ricerca della tesi di dottorato, garantisce la qualità del suo lavoro.
4. Il Tutor autorizza le spese di mobilità nell'ambito del budget personale. Se il Tutor è esterno al Collegio dei Docenti, tale autorizzazione deve essere confermata dal Coordinatore.
5. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico dei Tutor che non ottemperino a tali obblighi, con conseguente decadenza dal Collegio Docenti ove riferita a Tutor appartenenti ai membri di cui al punto b) dell'art. 6 comma 1 del presente Regolamento.
6. È prevista la possibilità di nominare un co-Tutor, interno o esterno al Collegio dei Docenti, con il compito di collaborare con il Tutor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche.

**Art. 11 – Requisiti e modalità di ammissione al Corso**

1. I requisiti di ammissione al Corso sono quelli previsti nell'art. 20 del Regolamento di Ateneo in materia di

Dottorato di Ricerca e secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.

**Art. 12 – Attività di formazione**

1. Il Corso offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi.
2. Nel corso dell'anno accademico vengono organizzati seminari, incontri, workshop e simposi proposti anche dal Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive, dalla Fondazione Bruno Kessler e/o da altre strutture dell'Università di Trento. Il dottorando è tenuto alla frequenza di tali iniziative la cui scelta, pur considerando l'affinità culturale al proprio percorso formativo, deve anche tenere conto della utilità di una preparazione ampia che spazia nei vari ambiti di ricerca. La partecipazione ai seminari, certificata mediante firma della presenza, costituisce elemento di valutazione dell'attività svolta dal dottorando.
3. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio dei Docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso.
4. Il Manifesto degli Studi contiene:
   - le attività didattiche e scientifiche attivate per l'anno accademico di riferimento con il relativo calendario;
   - le modalità di riconoscimento dei crediti comprensivi delle regole della corrispondenza tra crediti formativi previsti dal corso e crediti acquisibili presso altre Istituzioni universitarie nazionali ed estere (incluse le scuole metodologiche);
   - la possibilità di presentare eventuali curricula individuali;
   - il calendario delle principali scadenze con l'indicazione dei termini per la presentazione del piano di studi e approvazione dello stesso da parte del Collegio dei Docenti.
5. Il dottorando è tenuto a presentare un Piano di Studio con la supervisione del Tutor. Il Piano di Studio è soggetto all'approvazione da parte del Collegio dei Docenti.
6. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta a valutazione da parte del Coordinatore.

**Art. 13 – Attività di studio e ricerca all'estero**

1. Nel corso del secondo anno - e, se giustificato dal progetto di tesi, del terzo anno - ciascuno degli iscritti è tenuto a trascorrere all'estero un periodo di studio e ricerca della durata minima di sei mesi, di norma svolto continuativamente in un'unica sede.
2. Nel caso in cui tale periodo abbia una durata superiore a sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all' art. 14, comma 5, lettere h)- i) del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca previa motivata richiesta da parte del Tutor.
3. Solo in casi eccezionali il Collegio dei Docenti, verificata la funzionalità al progetto di ricerca, potrà autorizzare il superamento del limite dei 12 mesi.

**Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale**

1. L'ammissione al secondo anno di corso è deliberata dal Collegio dei Docenti sulla base di un giudizio formulato da commissione composta dal/la Coordinatore/trice, da un membro del Collegio dei Docenti e dal/la tutor del/la dottorando/a. Il giudizio viene formulato sulla base dei seguenti elementi:
   - il superamento delle attività formative previste nel primo anno del Corso e descritte nel Manifesto degli Studi;
   - valutazione del Report di ricerca, in cui viene descritto il progetto di ricerca e le attività condotte, e del relativo colloquio;
   - scheda di valutazione redatta dal/la tutor del primo anno relativamente al raggiungimento degli obiettivi formativi;
   - pubblicazioni e presentazioni a Convegni o Conferenze;
   - eventuale svolgimento di attività formative non previste dal Piano di studi.

   Il giudizio della commissione può concludersi con la proposta di:
   - ammissione al secondo anno;
   - ammissione al secondo anno con riserva;
   - non ammissione al secondo anno.
2. L'ammissione al terzo anno di corso è deliberata dal Collegio dei Docenti sulla base di un giudizio fornito da una commissione nominata ad hoc e composta da tre membri del Collegio dei Docenti. Il giudizio della commissione viene formulato sui seguenti elementi:

- il superamento delle attività formative previste nel piano di studio per il secondo anno;
- la valutazione dello stato di avanzamento del progetto di ricerca accertato attraverso la presentazione della ricerca al PhD Open Day e un successivo colloquio con il/la dottoranda dove verranno discussi punti di forza e eventuali criticità. Nel colloquio verrà anche discusso il piano delle azioni, con relativo svolgimento temporale, da condurre nel terzo anno ed eventuali prodotti/risultati attesi. Queste azioni possono riguardare l'attività di ricerca in senso stretto, ma anche altre attività che rispondono agli obiettivi formativi del dottorato;
- eventuali presentazioni (a convegni, conferenze) e/o pubblicazioni;
- eventuali partecipazioni ad altre attività formative non previste nel piano di studi;
- la scheda di valutazione del/la tutor del primo anno relativamente agli obiettivi formativi.

Il giudizio della commissione può concludersi con la proposta di:

- ammissione al terzo anno;
- ammissione al terzo anno con riserva;
- non ammissione al terzo anno.

3. Per l'ammissione all'esame finale il dottorando presenta apposita domanda entro la fine dell'ultimo anno di corso.
4. La tesi di dottorato deve essere presentata al Tutor, secondo le modalità concordate, entro il mese di agosto dell'ultimo anno di corso.
5. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del Tutor, esprime un giudizio per ciascun dottorando e, per i dottorandi che abbiano conseguito risultati di adeguato valore scientifico, individua due o più valutatori scegliendoli tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
6. Il Coordinatore invia ai valutatori le tesi di dottorato accompagnate da una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e l'elenco delle eventuali pubblicazioni e presentazioni a conferenze e convegni.
7. Ai valutatori spetta il compito di esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporne l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.

## Art. 15 – Esame finale e conseguimento titolo

1. L'esame finale, che viene sostenuto entro dodici mesi dalla conclusione del corso di Dottorato, consiste nella discussione pubblica della tesi di dottorato innanzi ad un'apposita Commissione.
2. Il Collegio dei Docenti o, su sua delega, il Comitato esecutivo designa, per ogni dottorando, la Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, osservando al riguardo quanto previsto dal Titolo VII del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
3. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte dei Commissari ad essere presenti nella sede di convocazione per l'espletamento dell'esame finale è prevista la possibilità che la riunione della Commissione si svolga in video conferenza. In tal caso è necessaria la presenza in sede di almeno due Commissari.

## Art. 16 – Diritti e doveri del dottorando

1. Ad integrazione dell'art. 27 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, ciascun dottorando è tenuto a:
   - programmare con il Tutor le cadenze temporali con cui incontrarsi;
   - concordare per iscritto con il Tutor, prima della fine del primo trimestre, un piano di lavoro e gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti durante il primo anno;
   - seguire il programma di formazione scientifica secondo quanto concordato con il Tutor;
   - mantenere lo sviluppo del progetto di ricerca in base agli obiettivi concordati e presentare le relazioni scritte secondo i tempi concordati;
   - prendere l'iniziativa di sollevare problemi o difficoltà incontrati con il proprio Tutor e, in casi estremi, con il Coordinatore.

## Art. 17 – Budget personale

1. L'Università, o l'ente finanziatore in caso di borse finanziate, mette a disposizione dei dottorandi iscritti al Corso un budget personale pari al 10% dell'importo della borsa.

2. Ai dottorandi senza borsa potrà essere assegnato un budget da parte del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive in base alle disponibilità di bilancio.
3. Il budget personale può essere utilizzato per attività di ricerca da svolgere in Italia e all'estero.
4. A scadenza di ogni anno, eventuali importi residui non utilizzati, vengono riassegnati al dottorando ad incremento del budget dell'anno successivo e possono essere utilizzati non oltre la scadenza del terzo anno accademico di corso.

**Art. 18 – Attività di tutorato, didattica integrativa e attività compatibili**

1. Come previsto dall'art. 28 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, i dottorandi possono svolgere, su richiesta del Collegio dei Docenti, quale parte integrante del progetto formativo, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale e attività di didattica integrativa, purché compatibile con la frequenza al corso di dottorato ed alle sue attività formative. Salvo diversa indicazione del Tutor, tale tipo di attività è assegnata ai dottorandi iscritti al secondo e al terzo anno per un numero massimo di 28 ore annue.
2. Subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei Docenti e sentito il Tutor i dottorandi possono inoltre svolgere attività di lavoro occasionale e/o tirocinio pratico professionale.

**Art. 19 – Modifica del Regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, sentito il Collegio dei Docenti.

**Art. 20 – Norme finali e di rinvio**

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 742 del 28 ottobre 2016, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.